

CODICE CIVILE - LIBRO V - DEL LAVORO

ARTICOLI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

I PRINCIPALI ARTICOLI DEL LIBRO V RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TITOLO II DEL LAVORO NELL'IMPRESA CAPO I DELL'IMPRESA IN GENERALE SEZIONE I DELL'IMPRENDITORE

ART. 2082 IMPRENDITORE

E' IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA (2555, 2565) AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI (2135, 2195).

ART. 2083 PICCOLI IMPRENDITORI

SONO PICCOLI IMPRENDITORI I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO (1647, 2139), GLI ARTIGIANI, I PICCOLI COMMERCianti E COLORO CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA (2202, 2214, 2221).

ART. 2084 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

LA LEGGE DETERMINA LE CATEGORIE D'IMPRESE IL CUI ESERCIZIO È SUBORDINATO A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

LE ALTRE CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI IMPRESE SONO STABILITE DALLA LEGGE (E DALLE NORME CORPORATIVE).

ART. 2085 INDIRIZZO DELLA PRODUZIONE

IL CONTROLLO SULL'INDIRIZZO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI IN RELAZIONE ALL'INTERESSE UNITARIO DELL'ECONOMIA NAZIONALE È ESERCITATO DALLO STATO, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE (E DALLE NORME CORPORATIVE).

ART. 2086 DIREZIONE E GERARCHIA NELL'IMPRESA

L'IMPRENDITORE È IL CAPO DELL'IMPRESA (COST. 41) E DA LUI DIPENDONO GERARCHICAMENTE I SUOI COLLABORATORI.

ART. 2087 TUTELA DELLE CONDUZIONI DI LAVORO

L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO.

ART. 2088-2092 (OMISSIS)

ART. 2093 IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI

LE DISPOSIZIONI DI QUESTO LIBRO SI APPLICANO AGLI ENTI PUBBLICI INQUADRATI NELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

AGLI ENTI PUBBLICI NON INQUADRATI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI QUESTO LIBRO, LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE DA ESSI ESERCITATE.

SONO SALVE LE DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE.

SEZIONE II DEI COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE

ART. 2094 PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO

È PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO CHI SI OBBLIGA MEDIANTE RETRIBUZIONE A COLLABORARE NELL'IMPRESA, PRESTANDO IL PROPRIO LAVORO INTELLETTUALE O MANUALE ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL'IMPRENDITORE (2239).

ART. 2095 CATEGORIE DEI PRESTATORI DI LAVORO

I PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO SI DISTINGUONO IN DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI (ATT. 95) (COMMA COSÌ SOSTITUITO DALLA LEGGE 13 MAGGIO 1985, N.390).

LE LEGGI SPECIALI (E LE NORME CORPORATIVE), IN RELAZIONE A CIASCUN RAMO DI PRODUZIONE E ALLA PARTICOLARE STRUTTURA DELL'IMPRESA, DETERMINANO I REQUISITI DI APPARTENENZA ALLE INDICATE CATEGORIE.

SEZIONE III DEL RAPPORTO DI LAVORO § 1 DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 2096 ASSUNZIONE IN PROVA

(SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELLE NORME CORPORATIVE), L'ASSUNZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO PER UN PERIODO DI PROVA DEVE RISULTARE DA ATTO SCRITTO.

L'IMPRENDITORE E IL PRESTATORE DI LAVORO SONO RISPETTIVAMENTE TENUTI A CONSENTIRE E A FARE L'ESPERIMENTO CHE FORMA OGGETTO DEL PATTO DI PROVA.

DURANTE IL PERIODO DI PROVA CIASCUNA DELLE PARTI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO, SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO O D'INDENNITÀ. SE PERÒ LA PROVA È STABILITA PER UN TEMPO MINIMO NECESSARIO, LA FACOLTÀ DI RECESSO NON PUÒ ESERCITARSI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE.

COMPIUTO IL PERIODO DI PROVA, L'ASSUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA E IL SERVIZIO PRESTATO SI COMPUTA NELL'ANZIANITÀ DEL PRESTATORE DI LAVORO.

ART. 2097 DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO

ABROGATO DALL'ART. 9, LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230.

ART. 2098 VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO

IL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI LAVORO PUÒ ESSERE

ANNULLATO, SALVA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI (2126).

LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO È PROPOSTA DAL PUBBLICO MINISTERO, SU DENUNZIA DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO (2126, 2964 E SEGUENTI).

§ 2 DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI

ART. 2099 RETRIBUZIONE

LA RETRIBUZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ ESSERE STABILITA A TEMPO O A COTTIMO E DEVE ESSERE CORRISPOSTA NELLA MISURA DETERMINATA (DALLE NORME CORPORATIVE), CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI IN USO NEL LUOGO IN CUI IL LAVORO VIENE ESEGUITO.

IN MANCANZA (DI NORME CORPORATIVE O) DI ACCORDO TRA LE PARTI, LA RETRIBUZIONE È DETERMINATA DAL GIUDICE, TENUTO CONTO, OVE OCCORRA, DEL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

IL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ ANCHE ESSERE RETRIBUITO IN TUTTO O IN PARTE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI CON PROVVISORIE O CON PRESTAZIONI IN NATURA (COD. PROC. CIV. 409).

ART. 2100 OBBLIGATORietà DEL COTTIMO

IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE RETRIBUITO SECONDO IL SISTEMA DEL COTTIMO QUANDO, IN CONSEGUENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, È VINCOLATO ALL'OSSERVANZA DI UN DETERMINATO RITMO PRODUTTIVO, O QUANDO LA VALUTAZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE È FATTA IN BASE AL RISULTATO DELLE MISURAZIONI DEI TEMPI DI LAVORAZIONE.

(LE NORME CORPORATIVE DETERMINANO I RAMI DI PRODUZIONE E I CASI IN CUI SI VERIFICANO LE CONDIZIONI PREVISTE NEL COMMA PRECEDENTE E STABILISCONO I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE TARIFFE).

ART. 2101 TARIFFE DI COTTIMO

(LE NORME CORPORATIVE POSSONO STABILIRE CHE LE TARIFFE DI COTTIMO NON DIVENGANO DEFINITIVE SE NON DOPO UN PERIODO DI ESPERIMENTO).

LE TARIFFE POSSONO ESSERE SOSTITUITE O MODIFICATE SOLTANTO SE INTERVENGONO MUTAMENTI NELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL LAVORO, E IN RAGIONE DEGLI STESSI. (IN QUESTO CASO LA SOSTITUZIONE O LA VARIAZIONE DELLA TARIFFA NON DIVIENE DEFINITIVA SE NON DOPO IL PERIODO DI ESPERIMENTO STABILITO DALLE NORME CORPORATIVE).

L'IMPRESARIO DEVE COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AI PRESTATORI DI LAVORO I DATI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TARIFFA DI COTTIMO, LE LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI E IL RELATIVO COMPENSO UNITARIO. DEVE ALTRESÌ COMUNICARE I DATI RELATIVI ALLA QUANTITÀ DI LAVORO ESEGUITA E AL TEMPO IMPIEGATO.

ART. 2102 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

SE (LE NORME CORPORATIVE O) LA CONVENZIONE NON DISPONGONO DIVERSAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI SPETTANTE AL PRESTATORE DI LAVORO (2554) È DETERMINATA IN BASE AGLI UTILI NETTI DELL'IMPRESA, E, PER LE IMPRESE SOGGETTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO (2423, 2435, 2464, 2491, 2516), IN BASE AGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO E PUBBLICATO (2433 E SEGUENTI).

ART. 2103 MANSIONI DEL LAVORATORE

IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE ADIBITO ALLE MANSIONI PER LE QUALI È STATO ASSUNTO (ATT. 96) O A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE CHE ABBA SUCCESSIVAMENTE ACQUISITO OVVERO A MANSIONI EQUIVALENTI ALLE ULTIME

EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SENZA ALCUNA DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI IL PRESTATORE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, E L'ASSEGNAZIONE STESSA DIVIENE DEFINITIVA, OVE LA MEDESIMA NON ABBAIA AVUTO LUOGO PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, DOPO UN PERIODO FISSATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI, E COMUNQUE NON SUPERIORE A TRE MESI. EGLI NON PUÒ ESSERE TRASFERITO DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA SE NON PER COMPROVATE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE. OGNI PATTO CONTRARIO È NULLO.

ART. 2104 DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO

IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE USARE LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA, DALL'INTERESSE DELL'IMPRESA E DA QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE (1176).

DEVE INOLTRE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO IMPARTITE DALL'IMPRENDITORE E DAI COLLABORATORI DI QUESTO DAI QUALI GERARCHICAMENTE DIPENDE.

ART. 2105 OBBLIGO DI FEDELITÀ

IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, IN CONCORRENZA CON L'IMPRENDITORE, NÉ DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL'IMPRESA, O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARE AD ESSA PREGIUDIZIO.

ART. 2106 SANZIONI DISCIPLINARI

L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI PUÒ DAR LUOGO ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, SECONDO LA GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE (E IN CONFORMITÀ DELLE NORME CORPORATIVE) (ATT. 97).

ART. 2107 ORARIO DI LAVORO

LA DURATA GIORNALIERA E SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO NON PUÒ SUPERARE I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI SPECIALI (O DALLE NORME CORPORATIVE).

ART. 2108 LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO NORMALE, IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE COMPENSATO PER LE ORE STRAORDINARIE CON UN AUMENTO DI RETRIBUZIONE RISPETTO A QUELLA DOVUTA PER IL LAVORO ORDINARIO.

IL LAVORO NOTTURNO NON COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI DEVE ESSERE PARIMENTI RETRIBUITO CON MAGGIORAZIONE RISPETTO AL LAVORO DIURNO.

I LIMITI ENTRO I QUALI SONO CONSENTITI IL LAVORO STRAORDINARIO E QUELLO NOTTURNO, LA DURATA DI ESSI E LA MISURA DELLA MAGGIORAZIONE SONO STABILITI DALLA LEGGE (O DALLE NORME CORPORATIVE).

ART. 2109 PERIODO DI RIPOSO

IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO AD UN GIORNO DI RIPOSO OGNI SETTIMANA, DI REGOLA IN COINCIDENZA CON LA DOMENICA.

HA ANCHE DIRITTO DOPO UN ANNO D'ININTERROTTO SERVIZIO (LLLEGITTIMO, CORTE COSTITUZ. 10 MAGGIO 1963, N. 66) AD UN PERIODO ANNUALE DI FERIE RETRIBUITO, POSSIBILMENTE CONTINUATIVO, NEL TEMPO CHE L'IMPRENDITORE STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DELL'IMPRESA E DEGLI INTERESSI DEL PRESTATORE DI LAVORO. LA DURATA DI

TALE PERIODO È STABILITA DALLA LEGGE, (DALLE NORME CORPORATIVE) DAGLI USI O SECONDO EQUITÀ (ATT. 98).

L'IMPREDITORE DEVE PREVENTIVAMENTE COMUNICARE AL PRESTATORE DI LAVORO IL PERIODO STABILITO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE.

NON PUÒ ESSERE COMPUTATO NELLE FERIE IL PERIODO DI PREAVVISO INDICATO NELL'ART. 2118

ART. 2110 INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO

IN CASO D'INFORTUNIO, DI MALATTIA, DI GRAVIDANZA O DI PUERPERIO, SE LA LEGGE (O LE NORME CORPORATIVE) NON STABILISCONO FORME EQUIVALENTI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA, È DOVUTA AL PRESTATORE DI LAVORO LA RETRIBUZIONE O UN'INDENNITÀ NELLA MISURA E PER IL TEMPO DETERMINATI DALLE LEGGI SPECIALI, (DALLE NORME CORPORATIVE) DAGLI USI O SECONDO EQUITÀ (ATT. 98).

NEI CASI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE, L'IMPREDITORE HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO A NORMA DELL'ART. 2118, DECORSO IL PERIODO STABILITO DALLA LEGGE (DALLE NORME CORPORATIVE), DAGLI USI O SECONDO EQUITÀ.

IL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO PER UNA DELLE CAUSE ANZIDETTE DEVE ESSERE COMPUTATO NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

ART. 2111 SERVIZIO MILITARE

(LA CHIAMATA ALLE ARMI PER ADEMPIERE GLI OBBLIGHI DI LEVA RISOLVE ("SOSPENDE", SECONDO L'ART. 1 DEL D. LGS.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 303) IL CONTRATTO DI LAVORO SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLE NORME CORPORATIVE).

IN CASO DI RICHIAMO ALLE ARMI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRIMO E DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 2112 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

I PRIMI TRE COMMI SONO STATI COSÌ SOSTITUITI DALL'ART.47 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.428.

IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA, IL RAPPORTO DI LAVORO CONTINUA CON L'ACQUIRENTE ED IL LAVORATORE CONSERVA TUTTI I DIRITTI CHE NE DERIVANO.

L'ALIENANTE E L'ACQUIRENTE SONO OBBLIGATI, IN SOLIDO, PER TUTTI I CREDITI CHE IL LAVORATORE AVEVA AL TEMPO DEL TRASFERIMENTO. CON LE PROCEDURE DI CUI AGLI ARTT. 410 E 411 COD. PROC. CIV. IL LAVORATORE PUÒ CONSENTIRE LA LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE DALLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

L'ACQUIRENTE È TENUTO AD APPLICARE I TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI, PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE AZIENDALI VIGENTI ALLA DATA DEL TRASFERIMENTO, FINO ALLA LORO SCADENZA, SALVO CHE SIANO SOSTITUITI DA ALTRI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI ALL'IMPRESA DELL'ACQUIRENTE.

LE DISPOSIZIONI DI QUEST'ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI USUFRUTTO O DI AFFITTO DELLA AZIENDA (2561 E SEGUENTE).

ART. 2113 RINUNZIE E TRANSAZIONI

COSÌ SOSTITUITO DALL'ART.6 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533

LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI (1966), CHE HANNO PER OGGETTO DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI DELLA LEGGE E DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI CONCERNENTI I RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 409 COD. PROC. CIV., NON SONO VALIDE.

L'IMPUGNAZIONE DEVE ESSERE PROPOSTA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO O DALLA DATA DELLA RINUNZIA O DELLA TRANSAZIONE,

SE QUESTE SONO INTERVENUTE DOPO LA CESSAZIONE MEDESIMA.

LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI POSSONO ESSERE IMPUGNATE CON QUALSIASI ATTO SCRITTO, ANCHE STRAGIUDIZIALE, DEL LAVORATORE IDONEO A RENDERNE NOTA LA VOLONTÀ.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO ALLA CONCILIAZIONE INTERVENUTA AI SENSI DEGLI ARTT. 185, 410 E 411 COD. PROC. CIV.

§ 3 DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA

ART. 2114 PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

LE LEGGI SPECIALI (E LE NORME CORPORATIVE) DETERMINANO I CASI E LE FORME DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE E LE CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI RELATIVE (1886).

ART. 2115 CONTRIBUTIONI

SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE (O DELLE NORME CORPORATIVE) L'IMPRENDITORE E IL PRESTATORE DI LAVORO CONTRIBUISCONO IN PATTI EGUALI ALLE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA.

L'IMPRENDITORE È RESPONSABILE (2753) DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO, ANCHE PER LA PARTE CHE È A CARICO DEL PRESTATORE DI LAVORO, SALVO IL DIRITTO DI RIVALSA SECONDO LE LEGGI SPECIALI (2754).

È NULLO QUALSIASI PATTO DIRETTO AD ELUDERE GLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVIDENZA O ALL'ASSISTENZA (1419).

ART. 2116 PRESTAZIONI

LE PRESTAZIONI INDICATE NELL'ART. 2114 SONO DOVUTE AL PRESTATORE DI LAVORO, ANCHE QUANDO L'IMPRENDITORE NON HA VERSATO REGOLARMENTE I CONTRIBUTI DOVUTI ALLE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI (O DELLE NORME CORPORATIVE).

NEI CASI IN CUI, SECONDO TALI DISPOSIZIONI, LE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA, PER MANCATA O IRREGOLARE CONTRIBUZIONE, NON SONO TENUTE A CORRISPONDERE IN TUTTO O IN PARTE LE PRESTAZIONI DOVUTE, L'IMPRENDITORE È RESPONSABILE DEL DANNO CHE NE DERIVA AL PRESTATORE DI LAVORO.

ART. 2117 FONDI SPECIALI PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA

I FONDI SPECIALI PER LA PREVIDENZA E L'ASSISTENZA CHE L'IMPRENDITORE ABBA COSTITUITI, ANCHE SENZA CONTRIBUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO, NON POSSONO ESSERE DISTRATTI DAL FINE AL QUALE SONO DESTINATI E NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI ESECUZIONE DA PARTE DEI CREDITORI DELL'IMPRENDITORE O DEL PRESTATORE DI LAVORO (2751).

§ 4 DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 2118 RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

CIASCUNO DEI CONTRAENTI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, DANDO IL PREAVVISO NEL TERMINE E NEI MODI STABILITI (DALLE NORME CORPORATIVE), DAGLI USI O SECONDO EQUITÀ (ATT. 98).

IN MANCANZA DI PREAVVISO, IL RECEDENTE È TENUTO VERSO L'ALTRA PARTE A UN'INDENNITÀ EQUIVALENTE ALL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE CHE SAREBBE SPETTATA PER IL PERIODO DI PREAVVISO.

LA STESSA INDENNITÀ È DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO NEL CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER MORTE DEL PRESTATORE DI LAVORO.

ART. 2119 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

CIASCUNO DEI CONTRAENTI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE, SE IL CONTRATTO È A TEMPO DETERMINATO, O SENZA PREAVVISO, SE IL CONTRATTO È A TEMPO INDETERMINATO, QUALORA SI VERIFICHINO UNA CAUSA CHE NON CONSENTA LA PROSECUZIONE, ANCHE PROVVISORIA, DEL RAPPORTO. SE IL CONTRATTO È A TEMPO INDETERMINATO, AL PRESTATORE DI LAVORO CHE RECEDE PER GIUSTA CAUSA COMPETE L'INDENNITÀ INDICATA NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO PRECEDENTE. NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IL FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE O LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA.

ART. 2120 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

IN OGNI CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO AD UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. TALE TRATTAMENTO SI CALCOLA SOMMANDO PER CIASCUN ANNO DI SERVIZIO UNA QUOTA PARI E COMUNQUE NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER L'ANNO STESSO DIVISA PER 13,5. LA QUOTA È PROPORZIONALMENTE RIDOTTA PER LE FRAZIONI DI ANNO, COMPUTANDOSI COME MESE INTERO LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A 15 GIORNI.

SALVO DIVERSA PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI LA RETRIBUZIONE ANNUA, AI FINI DEL COMMA PRECEDENTE, COMPRENDE TUTTE LE SOMME, COMPRESO L'EQUIVALENTE DELLE PRESTAZIONI IN NATURA, CORRISPOSTE IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, A TITOLO NON OCCASIONALE E CON ESCLUSIONE DI QUANTO È CORRISPOSTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE.

IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO NEL CORSO DELL'ANNO PER UNA DELLE CAUSE DI CUI ALL'ART. 2110, NONCHÉ IN CASO DI SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE PER LA QUALE SIA PREVISTA L'INTEGRAZIONE SALARIALE, DEVE ESSERE COMPUTATO NELLA RETRIBUZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA L'EQUIVALENTE DELLA RETRIBUZIONE A CUI IL LAVORATORE AVREBBE AVUTO DIRITTO IN CASO DI NORMALE SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL TRATTAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA MATURATA NELL'ANNO, E INCREMENTATO, SU BASE COMPOSTA, AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, CON L'APPLICAZIONE DI UN TASSO COSTITUITO DALL'1,5 PER CENTO IN MISURA FISSA E DAL 75 PER CENTO DELL'AUMENTO DELL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, ACCERTATO DALL'ISTAT, RISPETTO AL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIVALUTAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER FRAZIONI DI ANNO, L'INCREMENTO DELL'INDICE ISTAT E QUELLO RISULTANTE NEL MESE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO RISPETTO A QUELLO DI DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE. LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A QUINDICI GIORNI SI COMPUTANO COME MESE INTERO.

IL PRESTATORE DI LAVORO, CON ALMENO OTTO ANNI DI SERVIZIO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO, PUÒ CHIEDERE, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, UNA ANTICIPAZIONE NON SUPERIORE AL 70 PER CENTO SUL TRATTAMENTO CUI AVREBBE DIRITTO NEL CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA.

LE RICHIESTE SONO SODDISFATTE ANNUALMENTE ENTRO I LIMITI DEL 10 PER CENTO DEGLI AVENTI TITOLO, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E COMUNQUE DEL 4 PER CENTO DEL NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI.

LA RICHIESTA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NECESSITÀ DI:

EVENTUALI SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE;
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI, DOCUMENTATO CON ATTO NOTARILE.

L'ANTICIPAZIONE PUÒ ESSERE OTTENUTA UNA SOLA VOLTA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO E VIENE DETRATTA, A TUTTI GLI EFFETTI DAL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 2122 LA STESSA ANTICIPAZIONE È DETRATTA DALL'INDENNITÀ PREVISTA DALLA NORMA MEDESIMA.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE POSSONO ESSERE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DA PATTI INDIVIDUALI. I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO ALTRESÌ STABILIRE CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE.

ART. 2121 COMPUTO DELL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO

COSÌ SOSTITUITO DALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297.

L'INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 2118 DEVE CALCOLARSI COMPUTANDO LE PROVVISORIE, I PREMI DI PRODUZIONE, LE PARTECIPAZIONI AGLI UTILI O AI PRODOTTI ED OGNI ALTRO COMPENSO DI CARATTERE CONTINUATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUANTO È CORRISPONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE.

SE IL PRESTATORE DI LAVORO È RETRIBUITO IN TUTTO O IN PARTE CON PROVVISORIE, CON PREMI DI PRODUZIONE O CON PARTECIPAZIONI, L'INDENNITÀ SUDDETTA È DETERMINATA SULLA MEDIA DEGLI EMOLUMENTI DEGLI ULTIMI TRE ANNI DI SERVIZIO O DEL MINOR TEMPO DI SERVIZIO PRESTATO.

FA PARTE DELLA RETRIBUZIONE ANCHE L'EQUIVALENTE DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO DOVUTO AL PRESTATORE DI LAVORO.

ART. 2122 INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

IN CASO DI MORTE DEL PRESTATORE DI LAVORO, LE INDENNITÀ INDICATE DAGLI ARTT. 2118 E 2120 DEVONO CORRISPONDERSI AL CONIUGE, AI FIGLI E, SE VIVEVANO A CARICO DEL PRESTATORE DI LAVORO, AI PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E AGLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO (73, 78).

LA RIPARTIZIONE DELLE INDENNITÀ, SE NON VI È ACCORDO TRA GLI AVENTI DIRITTO, DEVE FARSI SECONDO IL BISOGNO DI CIASCUNO.

IN MANCANZA DELLE PERSONE INDICATE NEL PRIMO COMMA, LE INDENNITÀ SONO ATTRIBUITE SECONDO LE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA (565 E SEGUENTI).

E NULLO (1421 E SEGUENTI) OGNI PATTO ANTERIORE ALLA MORTE DEL PRESTATORE DI LAVORO CIRCA L'ATTRIBUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLE INDENNITÀ (458).

ART. 2123 FORME DI PREVIDENZA

SALVO PATTO CONTRARIO, L'IMPRENDITORE CHE HA COMPIUTO VOLONTARIAMENTE ATTI DI PREVIDENZA PUÒ DEDURRE DALLE SOMME DA LUI DOVUTE A NORMA DEGLI ARTT. 2110, 2111 E 2120 QUANTO IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO DI PERCEPIRE PER EFFETTO DEGLI ATTI MEDESIMI.

SE ESISTONO FONDI DI PREVIDENZA FORMATI CON IL CONTRIBUTO DEI PRESTATORI DI LAVORO, QUESTI HANNO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PROPRIA QUOTA, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

ART. 2124 CERTIFICATO DI LAVORO

SE NON È OBBLIGATORIO IL LIBRETTO DI LAVORO, ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO, QUALUNQUE NE SIA LA CAUSA, L'IMPRENDITORE DEVE RILASCIARE UN

CERTIFICATO CON L'INDICAZIONE DEL TEMPO DURANTE IL QUALE IL PRESTATORE DI LAVORO È STATO OCCUPATO ALLE SUE DIPENDENZE E DELLE MANSIONI ESERCITATE.

ART. 2125 PATTO DI NON CONCORRENZA

IL PATTO CON IL QUALE SI LIMITA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL PRESTATORE DI LAVORO, PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO, È NULLO SE NON RISULTA DA ATTO SCRITTO (2725), SE NON È PATTUITO UN CORRISPETTIVO A FAVORE DEL PRESTATORE DI LAVORO E SE IL VINCOLO NON È CONTENUTO ENTRO DETERMINATI LIMITI DI OGGETTO, DI TEMPO E DI LUOGO.

LA DURATA DEL VINCOLO NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A CINQUE ANNI, SE SI TRATTA DI DIRIGENTI, E A TRE ANNI NEGLI ALTRI CASI. SE È PATTUITA UNA DURATA MAGGIORE, ESSA SI RIDUCE NELLA MISURA SUINDICATA (2557, 2596; ATT. 198).

§ 5 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 2126 PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE

LA NULLITÀ O L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO NON PRODUCE EFFETTO PER IL PERIODO IN CUI IL RAPPORTO HA AVUTO ESECUZIONE, SALVO CHE LA NULLITÀ DERIVI DALL'ILLICEITÀ DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA (1343 E SEGUENTI).

SE IL LAVORO È STATO PRESTATO CON VIOLAZIONE DI NORME POSTE A TUTELA DEL PRESTATORE DI LAVORO, QUESTI HA IN OGNI CASO DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE.

ART. 2127 DIVIETO D'INTERPOSIZIONE NEL LAVORO A COTTIMO

E' VIETATO ALL'IMPRENDITORE DI AFFIDARE A PROPRI DIPENDENTI LAVORI A COTTIMO DA ESEGUIRSI DA PRESTATORI DI LAVORO ASSUNTI E RETRIBUITI DIRETTAMENTE DAI DIPENDENTI MEDESIMI.

IN CASO DI VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO, L'IMPRENDITORE RISPONDE DIRETTAMENTE, NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO ASSUNTI DAL PROPRIO DIPENDENTE, DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO DA ESSI STIPULATI.

ART. 2128 LAVORO A DOMICILIO

AI PRESTATORI DI LAVORO A DOMICILIO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI QUESTA SEZIONE, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA SPECIALITÀ DEL RAPPORTO.

ART. 2129 CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI

LE DISPOSIZIONI DI QUESTA SEZIONE SI APPLICANO AI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI, SALVO CHE IL RAPPORTO SIA DIVERSAMENTE REGOLATO DALLA LEGGE (ATT. 982).

SEZIONE IV DEL TIROCINIO

ART. 2130 DURATA DEL TIROCINIO

IL PERIODO DI TIROCINIO NON PUÒ SUPERARE I LIMITI STABILITI (DALLE NORME CORPORATIVE O) DAGLI USI.

ART. 2131 RETRIBUZIONE

LA RETRIBUZIONE DELL'APPRENDISTA NON PUÒ ASSUMERE LA FORMA DEL SALARIO A COTTIMO.

ART. 2132 ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L'IMPREDITORE DEVE PERMETTERE CHE L'APPRENDISTA FREQUENTI I CORSI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEVE DESTINARLO SOLTANTO AI LAVORI ATTINENTI ALLA SPECIALITÀ PROFESSIONALE A CUI SI RIFERISCE IL TIROCINIO.

ART. 2133 ATTESTATO DI TIROCINIO

ALLA CESSAZIONE DEL TIROCINIO, L'APPRENDISTA, PER IL QUALE NON È OBBLIGATORIO IL LIBRETTO DI LAVORO, HA DIRITTO DI OTTENERE UN ATTESTATO DEL TIROCINIO COMPIUTO.

ART. 2134 NORME APPLICABILI AL TIROCINIO

AL TIROCINIO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA SEZIONE PRECEDENTE, IN QUANTO SIANO COMPATIBILI CON LA SPECIALITÀ DEL RAPPORTO E NON SIANO DEROGATE DA DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI (O DA NORME CORPORATIVE).